



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado**  
**"E. De Amicis - PIO XII"**

Via E. De Amicis, 50 - 71121 FOGGIA

P.E.C.: [fgic86000q@pec.istruzione.it](mailto:fgic86000q@pec.istruzione.it) - E mail: [fgic86000q@istruzione.it](mailto:fgic86000q@istruzione.it)

Tel. 0881-751125 Codice meccanografico FGIC86000Q - Codice fiscale 94090770713



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n° 13 del 19 maggio 2017

#### Art. 1 (Mancanze disciplinari)

Sono sanzionabili i comportamenti degli alunni che contravvengono ai doveri scolastici di cui all'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed in particolare:

1. *Primo dovere: Frequenza - assenze ingiustificate e/o arbitrarie – ritardi.*
2. *Secondo dovere: Impegno nello studio*
  - *negligenza nello studio e nel portare a scuola il materiale necessario*
3. *Terzo dovere: comportamento corretto – osservanza delle disposizioni organizzative*
  - *comportamenti di disturbo che limitano il diritto allo studio*
  - *abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico*
  - *uso non autorizzato di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici e digitali in genere*
  - *infrazione intenzionale dei regolamenti organizzativi e di sicurezza della scuola*
4. *Quarto dovere: rispetto nei confronti del personale della scuola, dei compagni, del materiale e dell'ambiente scolastico*
  - *qualsiasi forma di coercizione sia fisica, sia morale che leda i diritti di libertà di espressione, di coscienza, di pensiero e di religione*
  - *comportamenti verbali e non che offendono la dignità e la personalità di chiunque opera nella scuola (dirigente scolastico, personale docente, personale a.t.a., alunni)*
  - *danneggiamento o utilizzazione intenzionalmente scorretta di strutture, macchinari, sussidi didattici e di tutto il patrimonio scolastico in genere*
  - *azioni che si configurano come reato contro la persona, il patrimonio e la privacy*
  - *situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone create dall'alunno*

Non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva della personalità altrui.

#### Art. 2 (Natura delle sanzioni disciplinari)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e di ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, bensì sul voto in condotta.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
4. Le sanzioni disciplinari relative all'allontanamento dalle lezioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

#### Art. 3 (Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari, sono classificate secondo un criterio di gradualità e proporzionalità:

##### A) *Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica*

1. *rimprovero verbale, da parte del docente, in classe o in privato*
2. *rimprovero verbale, da parte del dirigente scolastico, in classe o in privato*
3. *ammonizione scritta, da parte del docente o del dirigente, e conseguente **comunicazione alla famiglia** da parte della segreteria della scuola*
4. ***convocazione** dei genitori dello studente, da parte del docente e/o del dirigente scolastico*
5. *momentaneo **allontanamento** dalla classe, per non più di 10 minuti disposto dal docente. In questo caso l'alunno viene vigilato dal docente che è tenuto a mantenere la porta aperta*
6. *allontanamento dalla lezione con convocazione immediata della famiglia a cui l'alunno sarà affidato previa annotazione scritta sul registro e comunicazione scritta alla famiglia (mancanza grave e/o reiterata)*
7. ***sospensione** dei momenti ricreativi*
8. *ritiro da parte del docente in servizio dei **telefoni cellulari** e di dispositivi elettronici e digitali in genere, con consegna successiva ad uno dei genitori da parte della segreteria*

9. *riparazione o rimborso dei costi di eventuali danni a strutture, oggetti o sussidi*
10. *mancata partecipazione, deliberata dal consiglio di classe, ai viaggi di istruzione o ad altri eventi particolarmente gratificanti per gli alunni*
11. *attività a favore della comunità scolastica. Il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto o, in attesa della loro convocazione, il Dirigente Scolastico possono, concordando con la famiglia dell'alunno, commutare la sanzione in un servizio reso alla comunità scolastica. Lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, sarà tenuto a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa. In particolare il Consiglio di classe è chiamato a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di **attività riparatorie** di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (ad es: pulizia delle aule, svuotamento cestini, sistemazione banchi alla fine delle lezioni, dipintura di ambienti scolastici, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica), attività didattiche aggiuntive.*

Le sanzioni potranno essere affiancate da un incontro con il docente **coordinatore**, che aiuti lo studente a **riflettere** sull'accaduto, a riconoscere l'errore commesso e a porvi rimedio attraverso l'accettazione delle proprie responsabilità con dichiarazione formale di **scusa**.

#### B) Sanzioni che comportano l'**allontanamento** temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **non superiore a 15 giorni**:

L'allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni, previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, è disposto in casi di **gravi e reiterate infrazioni** disciplinari. Inoltre, è previsto sempre nei casi in cui il comportamento ha costituito pericolo per l'incolumità delle persone.

Esso è adottato dal **consiglio di classe** nella composizione **allargata** a tutte le componenti, ivi compresi i genitori. In caso di discussione riguardanti parenti entro il quarto grado, il componente in questione non partecipa al consiglio. Qualora faccia parte dell'organo collegiale competente il genitore di uno studente sanzionato, il suddetto genitore non può partecipare alla riunione e il Dirigente Scolastico procede per il caso alla sostituzione con un altro genitore della classe non presente nel consiglio di classe e, al momento, disponibile. Il Consiglio di classe viene presieduto dal Dirigente Scolastico o da persona da lui espressamente delegata.

#### C) Sanzioni che comportano l'**allontanamento** temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **superiore a 15 giorni**:

Tali sanzioni sono adottate dal **Consiglio di Istituto** se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi "**reati** che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure sia presente una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di **tale gravità** da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa **penale**, e previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Tali fatti devono **risultare** verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Esso è adottato dal **Consiglio di Istituto**. In caso di discussione riguardanti parenti entro il quarto grado, il componente in questione non partecipa al consiglio. Qualora faccia parte dell'organo il genitore di uno studente sanzionato, questi non partecipa alla riunione.

L'applicazione della sanzione non può determinare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Pertanto, il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non deve comportare automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di **assenze** tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di **recupero** educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### D) Sanzioni che comportano l'**allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica fino al **termine dell'anno scolastico**:

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di **recidiva**, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una **particolare gravità** tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Esso è adottato dal **Consiglio di Istituto**. In caso di discussione riguardanti parenti entro il quarto grado, il componente in questione non partecipa al consiglio. Qualora faccia parte dell'organo il genitore di uno studente sanzionato, questi non partecipa alla riunione.

E) Sanzioni che comportano l'**esclusione** dello studente dallo **scrutinio finale** o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):

Previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Essa é adottata dal **Consiglio di Istituto**. In caso di discussione riguardanti parenti entro il quarto grado, il componente in questione non partecipa al consiglio. Qualora faccia parte dell'organo il genitore di uno studente sanzionato, questi non partecipa alla riunione.

#### Art. 4 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni)

**Il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari varia a seconda delle caratteristiche delle mancanze disciplinari e delle corrispettive sanzioni.

- Per le sanzioni di cui all'**art. 3 lett. A, dal punto 1 al punto 8**, la competenza è assegnata al **docente** o al **Dirigente Scolastico**, e si procede direttamente alla immediata contestazione dell'accaduto con la contestuale sanzione, da annotare sul registro di classe. Di ogni annotazione disciplinare sul registro di classe viene data **comunicazione alla famiglia** da parte del docente per il tramite della segreteria. Per le sanzioni di cui all'**art. 3, lett. A, punti 9 e 10 e 11**, la competenza è assegnata al **Consiglio di classe** o, in attesa della sua convocazione, al **Dirigente scolastico**.

Nel caso di riparazioni o di rimborso delle spese di ripristino di attrezzature, arredi (**punto 9**) o altro, sarà predisposta una specifica comunicazione alla famiglia con addebito del dovuto. La famiglia potrà provvedere direttamente ai lavori necessari. Saranno altresì **concordate** con la famiglia le **attività riparatorie** di cui al **punto 11 dell'art. 3 lett. A**.

- Per le sanzioni di cui all'**art. 3 lett. B, C, D, E**, il procedimento di avvio dell'irrogazione di una sanzione è composto dalle **seguenti fasi**: Il docente interessato presenta entro 48 ore dall'accaduto una dettagliata relazione dell'episodio con dati ed elementi precisi che individuino contesti, comportamenti e responsabilità precisi, eventuali recidive, annotazioni precedenti, ed ogni altro elemento utile alla definizione del caso. La eventuale contestazione di addebito è inviata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno ai genitori dell'alunno entro 5 giorni dall'accaduto. Il genitore, entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione, può produrre testimonianze favorevoli al figlio. Il Dirigente Scolastico o il Coordinatore del Consiglio di classe entro i successivi 5 giorni procede a sentire su quanto accaduto direttamente l'alunno accompagnato da un genitore. La riunione del Consiglio di classe o di istituto viene convocata entro 6 giorni dall'invio alla famiglia della contestazione di addebito.

Per le sanzioni superiori ai 15 giorni di allontanamento, i genitori possono presentare, entro 10 giorni dall'invio della contestazione, presso il protocollo dell'istituto, memoria scritta sull'accaduto e il Consiglio di Istituto viene convocato entro 12 giorni dal ricevimento della contestazione da parte della famiglia.

Entro 5 giorni dallo svolgimento del consiglio di classe o di istituto dovrà essere comunicata all'interessato e alla famiglia la sanzione, adeguatamente motivata, irrogata dall'organismo competente. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di stato bisogna esplicitare anche i motivi per cui "non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Il procedimento complessivo deve concludersi, comunque, entro il termine massimo di 15 giorni dall'accaduto.

#### Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni è ammesso **ricorso** da parte dei genitori, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia della scuola. La sanzione viene eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L'organo di garanzia di istituto deve esprimersi sul ricorso entro 10 giorni; qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione viene ritenuta confermata.

2. L'organo di garanzia, di cui al comma precedente, decide in merito ad eventuali divergenze che dovessero sorgere all'interno della scuola sull'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento nazionale, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da tre genitori e da tre docenti, presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

3. Il parere di cui al comma 3 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere dell'organo di garanzia regionale, o senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 6 (Organo di garanzia)

1. L'organo di garanzia di istituto è composto quattro membri: il dirigente scolastico, un docente e due genitori. Il docente e i due genitori sono designati dal Consiglio di Istituto al proprio interno.

2. L'organo di garanzia dura in carica due anni; nel caso di decadenza di uno o più dei suoi membri essi verranno sostituiti secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'organo di garanzia è un consiglio perfetto, per cui le deliberazioni sono valide con la partecipazione di tutti i componenti. In caso di discussione riguardanti fatti personali o parenti entro il quarto grado, il componente in questione non parteciperà a tale discussione e verrà sostituito da un componente supplente individuato dal Consiglio di Istituto.

#### Art. 7 (Patto di corresponsabilità)

1. Il Consiglio di Istituto approva il Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### Art. 8(Norme finali)

1. Ogni modifica al presente regolamento è apportata dal Consiglio di Istituto previa consultazione dei genitori degli alunni della scuola.
  2. Un esemplare del presente regolamento è affisso all'albo della Scuola; copia di esso sarà messa a disposizione di ogni studente mediante affissione nelle aule. Ogni interessato può comunque, avanzare richiesta di copia presso l'ufficio di presidenza.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme legislative vigenti.
  4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione d'esame e applicabili anche ai candidati esterni.
- Nel caso in cui vi sia una richiesta dell'autorità giudiziaria, dei servizi sociali o incompatibilità ambientale presentata dalla famiglia, è consentita l'iscrizione ad altra scuola, nel corso dell'anno scolastico.

E' riportata di seguito (a titolo esemplificativo) la seguente tabella di corrispondenza tra la natura della mancanza, la sanzione disciplinare e l'organo competente ad irrogarla.

<b>Primo dovere: Frequenza</b>		
<b>NATURA DELLA MANCANZA</b>	<b>SANZIONE DISCIPLINARE</b>	<b>ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LA SANZIONE</b>
<b>Assenze ingiustificate e/o arbitrarie</b>	Convocazione dei genitori	Docente coordinatore  Dirigente Scolastico
<b>Ritardi</b>	a) Rimprovero verbale in classe  b) Convocazione dei genitori per il reiterarsi della mancanza (dopo 3 ritardi) con annotazione sul registro	Docente della prima ora  Coordinatore di classe
<b>Ritardo non giustificato oltre le 8.30</b>	L'alunno è ammesso in classe con riserva. Il giorno successivo dovrà essere accompagnato da un genitore	Docente o Dirigente scolastico
<b>Secondo dovere: Impegno nello studio</b>		
<b>Negligenza abituale nell'eseguire i compiti a casa e/o le attività in classe</b>	a) Rimprovero verbale in classe  b) Convocazioni dei genitori (se la mancanza è reiterata)	Docente  Docente
<b>Negligenza abituale nel presentarsi a scuola privi del corredo scolastico necessario a ciascuna attività didattica.</b>	a) Rimprovero verbale in classe  b) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia	Docente  Docente  Docente

	c) Convocazioni dei genitori (se la mancanza è reiterata)	
<b>Terzo dovere: comportamento corretto – osservanza delle disposizioni organizzative</b>		
<b>Disturbo all'attività didattica che limita il diritto allo studio</b>	<p>a) Rimprovero verbale in classe (mancanza lieve)</p> <p>b) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia (mancanza reiterata)</p> <p>c) Allontanamento dalla lezione con convocazione immediata della famiglia a cui l'alunno sarà affidato previa annotazione scritta sul registro (mancanza grave e/o reiterata)</p> <p>d) In caso di più sanzioni di cui al punto b) e c): Sospensione dal viaggio d'istruzione e/o dalle uscite didattiche compresa la partecipazione a o ad altri eventi particolarmente gratificanti per gli alunni.</p> <p>e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni (mancanza grave reiterata o gravi fatti che turbino il regolare andamento delle attività didattiche)</p>	<p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico o collaboratori del D.S.,</p> <p>Consiglio di classe allargato alla componente genitori</p> <p>Consiglio di classe allargato alla componente genitori</p>
<b>Abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico</b>	<p>a) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia</p> <p>b) Allontanamento dalla lezione con convocazione immediata della famiglia a cui l'alunno sarà affidato</p>	<p>Docente o Dirigente scolastico</p> <p>Dirigente Scolastico o collaboratori del D.S.,</p>
<p><b>Uso non autorizzato di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici e digitali in genere.</b></p> <p><b>Uso non autorizzato di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici e digitali in genere (foto-filmati e pubblicazione degli stessi su internet)</b></p>	<p>a) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia. Il cellulare o il dispositivo elettronico o digitale viene prelevato dal docente e conservato in cassaforte. Sarà riconsegnato ad un genitore.</p> <p>b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni (mancanza reiterata)</p> <p>b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (mancanza</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p>

	grave o gravissima o reiterata)	
<b>Fumare nei locali scolastici</b>	a) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia. All'allievo viene imposta la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.	Dirigente scolastico
<b>Entrare ed uscire e dalla scuola o spostarsi all'interno della scuola in modo caotico e chiassoso</b>	a) Rimprovero verbale b) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia. (mancanza reiterata)	Docente Docente
<b>Rimanere fuori dall'aula ingiustificatamente per più di cinque minuti</b>	a) Rimprovero verbale b) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia. (mancanza reiterata)	Docente Docente
<b>Allontanarsi dall'istituto senza permesso</b>	Comunicazione immediata alla famiglia che dovrà comunicare alla scuola l'avvenuto rientro a casa del proprio figlio e riaccomparlo a scuola il giorno successivo. L'allievo potrà essere sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 3 giorni	Consiglio di classe
<b>Quarto dovere: avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto che si chiede per se stessi. Avere cura e rispetto del materiale altrui, del materiale della scuola e dell'ambiente scolastico</b>		
<b>Linguaggio scurrile e/o offese verbali e/o minacce al D.S. ai docenti e al personale A.T.A.</b>	a) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia (mancanza lieve) b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (mancanza grave o gravissima o reiterata)	Dirigente Scolastico o docente Consiglio di classe allargato alla componente genitori
<b>Linguaggio scurrile e/o offese verbali e/o minacce ai compagni</b>	Come sopra	Come sopra
<b>Danno alle persone fisiche dei compagni (mancanza lieve)</b>	Come sopra	Come sopra
<b>Danno al materiale scolastico dei compagni</b>	a) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia (mancanza lieve) e risarcimento danni	Docente
<b>Sporcare le aule, i servizi igienici ed altri spazi della scuola</b>	L'allievo responsabile provvede a ripristinare lo stato di pulizia del luogo sporcato  Se non viene individuato un responsabile	Docente o Dirigente scolastico

	l'intera classe è ritenuta responsabile e provvederà al ripristino dello stato di pulizia	
<b>Danno involontario alle attrezzature scolastiche agli arredi e agli ambienti (aule, laboratori, palestra, bagni, corridoi, ecc.)</b>	Risarcimento del danno o riparazione dello stesso.	Dirigente scolastico
<b>Danno volontario alle attrezzature scolastiche agli arredi e agli ambienti (aule, laboratori, palestra, bagni, corridoi, ecc.)</b>	<p>a) Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia (mancanza lieve) e riparazione o risarcimento del danno</p> <p>b))Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (mancanza grave o gravissima o reiterata) e riparazione o risarcimento del danno</p> <p><u>N.B Le sanzioni si applicano anche a chi essendo presente non allerta il personale scolastico</u></p>	<p>Docente o Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
<b>Azioni che si configurano come reato contro la persona, il patrimonio e la privacy (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc., compresa la messa in onda di filmati che violino la dignità della persona, furto ai danni di terzi o della scuola), oppure situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone create dall'alunno</b>	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.	Consiglio d'istituto